

# Lesioni, medici sulla graticola

MICHELE DAMIANI

Il medico che non denuncia delitti stradali, causanti lesioni gravi ai pazienti, può essere soggetto a sanzioni dal punto di vista penale. A ricordarlo è la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) che, in una lettera inviata ieri ai presidenti dei singoli ordini locali, segnala come in questi giorni siano stati aperti procedimenti penali a carico di medici «in ordine all' omissione di referto e omissione di denuncia correlati al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime». L' obbligo di denuncia in capo al medico è istituito dalla legge 41/2016 (introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali); secondo la legge se la lesione subita è tale da superare i quaranta giorni di malattia, qualificandosi come grave o gravissima, il medico «avrà l' obbligo di redigere il referto o la denuncia, pena incorrere nell' omissione di referto (art. 365 codice penale) o nell' omissione di denuncia (art. 361-362) di reato da parte di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio».

Il referto o la denuncia possono essere inoltrati ad un ufficiale di polizia giudiziaria o direttamente presso la Procura della Repubblica. L' invio del referto rappresenta un obbligo per il medico nei casi in cui sia prevista la procedibilità d' ufficio e deve essere inviato entro quarantotto ore dal momento della visita. Nel documento devono essere indicate, se possibile, le generalità del soggetto leso, il luogo dove si trova attualmente nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell' intervento e del fatto. Inoltre, dovranno essere indicati il luogo, il tempo e le altre circostanze dell' intervento e del fatto. Il referto è stato emanato dalla Procura di Milano che, in una nota, ha precisato che il medico deve redigere il referto o la denuncia nel caso di lesioni, o della denuncia nel caso di omicidio stradale, e che, in entrambi i casi, il referto deve essere redigato entro quarantotto ore dalla visita. Il referto deve essere redigato in un unico documento, con un rinvio di fatto del referto al referto di polizia giudiziaria. Il referto deve essere redigato in un unico documento, con un rinvio di fatto del referto al referto di polizia giudiziaria. Il referto deve essere redigato in un unico documento, con un rinvio di fatto del referto al referto di polizia giudiziaria.



tale giudizio. Tutto questo in un' ottica di tutela del medico stesso che, considerati i risvolti penali connessi alle nuove fattispecie di reato, potrà essere chiamato in sede giudiziaria a rispondere della valutazione effettuata».